

La Corte

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26 settembre in ordine alle eccezioni sollevate dalla difesa e sulla richiesta di giudizio abbreviato, nel risolvere le questioni preliminari sollevate;

Osserva

Sulle (asserite) violazioni dei diritti della Difesa per inottemperanza di quanto disposto dall'art. 169 C.P.P., nullità del relativo avviso e degli atti consequenziali.

La supposizione del difensore dell'imputato secondo cui l'avviso ex art. 169 C.P.P. poteva non essere stato tradotto in lingua croata – come prescritto dal comma 3 del citato articolo – è errata. L'avviso, con la relativa traduzione in lingua croata, notificato a Piskulic dall'Autorità croata su richiesta di quella italiana, presenta tutti i requisiti prescritti dalla legge (cfr. documenti esibiti dal P.M.).

Giusta l'invito giudiziario, Piskulic Oskar con atto datato 29.1.2000, stilato in lingua italiana, ha nominato come difensore l'avv. Livio Bernot eleggendo domicilio nel di lui studio (v. f. 363 fasc. dib.).

Sulla giurisdizione italiana

Secondo le argomentazioni difensive dell'imputato, in caso di cessione di una parte del territorio dello Stato ad altro Stato, cesserebbe la giurisdizione penale del primo Stato per i reati commessi nel territorio ceduto prima del trasferimento, per cui nel caso in esame la Corte di Assise non sarebbe legittimata a decidere poichè i delitti *de quibus* sarebbero stati perpetrati in Fiume, non più soggetta alla sovranità italiana per l'entrata in vigore del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate (cfr. Cass., Sez. pen., 2.7.49, Schwend ed altri, "commentata criticamente dalla pressochè unanime dottrina internazionalistica"; Cass., Sez. Un., 23.2.63, Belisari; Cass. Sez. I, 16.5.73, Scanga).

Il P.M. e le P.C., al contrario, sostengono la sussistenza della giurisdizione italiana perchè, essendo Fiume nel 1945 territorio italiano, si è concretizzato nella specie il collegamento fra la commissione del reato e l'insorgenza della potestà punitiva, che non soffre condizioni al suo libero spiegarsi (vedansi Cass., Sez. Un. 24.11.1956, Salomone e Cass. Sez. Un. 28.10.50, Wagner; cfr. pure Cass. Sez. Un. 14.9.50, Passolunghi e Salamon; Cass., Sez. Un. 21.6.52, Condarelli; Cass. Sez. I, 27.3.1963 n. 754).

Le due tesi, come riconosciuto *per incidens* della Corte di Cassazione (Cass. 22.4.98, nel procedimento in esame : Foro it. 1998, II, 599 ss.), presentano "quantomeno... pari dignità dogmatica".

Questo Giudice fa propria la tesi della permanenza della giurisdizione per varie considerazioni.

- Il Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, in forza del quale l'Italia cedette alcuni suoi territori e segnatamente Fiume in piena sovranità alla Jugoslavia (ora Croazia), è entrato in vigore dopo la ratifica dell'Italia e il deposito delle ratifiche da parte delle Potenze interessate (art. 90 Tratt. cit.; il deposito delle ratifiche avvenne il 15 settembre 1947; cfr. D. Lgv. 2.8.47 n. 811; D.L.C.P.S. 28.11.47 n. 1430).

- La legge penale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato (art. 3 C.P.).

- I reati ascritti a Piskulic sarebbero stati perpetrati nel 1945 a Fiume, all'epoca territorio italiano. Essi hanno dunque originato la pretesa punitiva dello Stato italiano, la quale non può ritenersi caducata dalla cessione del territorio.

Gli è che l'art. 6 C.P., nello statuire che "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana", appicca definitivamente l'interesse statale repressivo alla definizione quale nazionale del territorio nel momento in cui fu realizzato il fatto illecito (*perpetuatio jurisdictionis*). Né il codice penale né altre norme del nostro ordinamento o di quello internazionale danno rilevanza, ai fini di un asserito venir meno della pretesa punitiva, all'eventuale successivo mutamento di qualifica del *locus commissi delicti*.

- La retroattività della giurisdizione straniera con la "rimozione" di quella italiana, avuto riguardo allo *status* del territorio, in ogni caso sarebbe esclusa dalla considerazione che il Trattato di pace ha esplicitato i suoi effetti *ex nunc* dal 16 settembre 1947.

Del resto, non risulta agli atti di causa che si sia svolto processo penale ad opera dell'Autorità giudiziaria dello Stato cessionario in relazione agli omicidi di Nevio Skull, Giuseppe Sincich e Mario Blasich.

- Ed ancora, il Trattato di pace - e la circostanza è indubbiamente significativa - non contiene alcuna clausola che preveda il trasferimento allo Stato iugoslavo della pretesa punitiva generata dai fatti-reato già commessi nel territorio ceduto ovvero la rinuncia alla stessa da parte della Italia.

- Se in linea di massima, costituendo lo Stato un'entità territoriale, appare corretto assommare territorio, sovranità e giurisdizione, sarebbe errato sostenere che non vi possono essere sovranità e giurisdizione senza territorio o sovranità e territorio senza giurisdizione nel significato (ristretto) che i tre concetti debbano necessariamente e sempre sovrapporsi combaciando perfettamente. Basti pensare alle ipotesi indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 C.P., ovvero nella Convenzione di Londra 19.6.1951 resa esecutiva con legge 31.5.1955 n. 1335, ovvero negli articoli 3, 4, 46, 50 lettera a, 56 ecc. della legge 31 maggio 1995 n. 218 in tema di diritto internazionale privato (giurisdizione penale e giurisdizione civile non si differenziano ontologicamente essendo espressione della medesima potestà giurisdizionale); ipotesi dove si prescinde dal dominio politico sul territorio nel quale è stato perpetrato il reato o si è verificato il fatto genetico della situazione giuridica.

Talchè in dottrina si è anche sostenuto, tenuto conto del complesso della disciplina, che il Legislatore non avrebbe adottato il principio della territorialità con eccezioni bensì quello dell'universalità (cogenza delle norme penali senza alcun limite spaziale) con temperamenti. Certo è che il divieto di diritto internazionale posto allo Stato di svolgere concrete attività funzionali in rapporto al territorio di altro Stato non può risolversi in un difetto di giurisdizione bensì in un atteggiarsi particolare di essa.

Infatti, la cessione di una porzione del territorio dello Stato preclude al cedente - chiarisce la predominante dottrina internazionalistica - di esercitare nell'ambito di quello spazio terrestre la propria attività giurisdizionale e di compiere i connessi atti di coercizione; non gli impedisce però di giudicare gli illeciti penali ivi perpetrati: se posteriori alla *traditio*, nella sussistenza delle prescritte condizioni (artt. 7-10 C.P.) essendo reati commessi all'estero; se anteriori, come reati commessi nel territorio dello Stato, in virtù della previsione dell'art. 6 del Codice penale, il quale stabilisce un criterio di radicamento obiettivo "non suscettibile di variazione nel tempo".

- Infine, la tesi accolta da questa Corte si colloca, a differenza dell'altra, armonicamente nel contesto del diritto internazionale come si è andato evolvendo sotto la spinta di un'esigenza di civiltà, consona ai tempi, la quale rende intollerabile che restino non perseguiti ed impuniti atroci delitti - quali quelli ipotizzati dal P.M. - che vulnerano i valori primari della persona umana.

Sull'imputazione. Sulla giurisdizione del Tribunale Militare.

Le critiche mosse dalla Difesa del prevenuto circa la rappresentazione del fatto-reato contenuta nel capo di imputazione, la

qualificazione delle persone offese e il ruolo di militare rivestito da Piskulic nell'esercito jugoslavo ovvero il suo incarico nell'OZNA (se effettivamente svolto e da quando) attengono al merito della causa.

Allo stato, gli atti a fondamento della *in jus vocatio* disposta dal G.U.P. (se fondati o non si vedrà in seguito) indicano Piskulic come appartenente all'OZNA e pongono a suo carico gli omicidi premeditati in danno di Skull, Sincich e Blasich commessi per motivi abietti, con sevizie e crudeltà (vedasi imputazione). Della delineata situazione la Corte al momento deve tener conto se non vuole travalicare l'impianto dell'incriminazione fissato dal G.U.P. e snaturare le decisioni sulle questioni esaminate *in limine* ai sensi dell'art. 491 C.P.P. (Appare evidente che le tematiche coinvolte saranno accertate e valutate a fondo e sotto ogni loro aspetto nella trattazione giudiziaria della fase successiva).

In particolare, non risulta agli atti del fascicolo dibattimentale che il reato continuato *de quo* sia stato commesso da appartenenti a formazioni militari armate, che l'OZNA fosse inquadrata nelle forze armate jugoslave o "alleate", o che comunque svolgeva o dovesse svolgere attività belliche secondo lo schema di un vero e proprio reparto armato al comando tattico dell'esercito straniero. In ogni caso - come insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un. 3.2.73 n. 2 in Cass. Pen. 1973, p.195 ss.) -, il delitto in esame non può essere ricondotto alla previsione dell'art. 185 C.P.M.G. (v. anche artt. 13 stesso codice, 6 D. Lgv. Lgt. 21.3.1946 n. 144), con devoluzione della causa al Tribunale Militare, poichè il citato art. 185 richiede che l'uso della violenza derivi da "cause non estranee alla guerra": in altri termini la violenza deve rappresentare "il risultato, l'effetto, il prodotto di un'operazione rapportabile eziologicamente allo stato di guerra o spiegabile con questo...". Orbene, se è vero che non necessita una stretta relazione causale, almeno occorre una stretta connessione occasionale e specifica con lo stato di guerra o con le operazioni militari. Invece, nella specie, avuto riguardo all'enunciazione del capo di imputazione, *si vera sint exposita*, l'uso della violenza (omicidio plurimo) si presenterebbe non già come manifestazione di operazioni belliche o come fatto derivante da cause di guerra, bensì come conseguenza di un'attività repressiva collegata a finalità di persecuzione politica ed etnica in attuazione di un odioso programma perseguito da una organizzazione politica.

La giurisdizione pertanto appartiene all'A.G. ordinaria e segnatamente a questo Giudice.

Sembra davvero del tutto superfluo rammentare che la Corte verificherà in prosieguo, nel pieno rispetto della dialettica processuale, la fondatezza o infondatezza dell'accusa.

Sul giudizio abbreviato.

La richiesta appare legittimamente proposta (artt. 27 L. 16.12.99 n. 479, 4 ter L. 5.6.2000 n. 144) ma è stata subordinata all'integrazione probatoria nei termini specificati nella "memoria istruttoria" 20.4.2000 a firma dell'avv. Bernot.

Senonchè, talune attività "istruttorie" sollecitate in detta "memoria" si presentano o superflue o defatigatorie o incompatibili con le finalità di economia processuale proprie del "procedimento speciale".

Da qui il rigetto della richiesta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 3, 6 C.P., 185 C.P.M.G., 5, 8, 9 C.P.P.

Dichiara

la propria giurisdizione-competenza;

Visti gli artt. 169, 177 C.P.P.

Respinge


le eccezioni di nullità correlate all'art. 169 C.P.P. e alla formulazione dell'imputazione;

Visto l'art. 438 C.P.P., 4 ter L. 144/2000;

Respinge

la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria.

Roma 16 ottobre 2000

Il Presidente 

La Corte

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26 settembre 2000;
Esaminate le documentazioni prodotte;

Premesso che con provvedimento 15.3.2000 il G.U.P. ebbe a dichiarare inammissibile l'istanza 13/15 marzo 2000 presentata dall'imputato Piskulic Oskar per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, rilevando che risultava mancante il certificato "attestante i componenti della famiglia anagrafica";

Premesso che nell'udienza del 26 settembre u.s. il difensore di fiducia dell'imputato ha depositato atto 12.9.2000 a firma di Piskulic con il quale si rinnova la richiesta di usufruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, si specifica che in Croazia non esistono "stati di famiglia" e si allegano autocertificazione ai sensi del comma 3 dell'art. 5 L. 217/90 con autentica notarile croata e relativa traduzione asseverata; certificati di matrimonio Piskulic Oskar-Zdenka Maras, di residenza di Piskulic, di residenza della Zdenka con relative traduzioni asseverate, dichiarazione dell'ammontare delle pensioni dei predetti coniugi, "calcolo della Borsa Agricola", nomina dell'avv. Livio Bernot, del Foro di Gorizia;

Premesso che l'art. 9 della citata legge dispone che chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti a uno degli albi degli avvocati del distretto della Corte di Appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento;

Premesso che il P.M. ha rilevato che l'interessato non ha indicato il numero del codice fiscale (co. 2 lett. a n. 1 dell'art. 5 della legge n. 217/1990; sull'anagrafe tributaria, sul codice fiscale, sull'attribuzione e sulla domanda di attribuzione del numero del codice ecc., cfr. D.P.R. 29.9.1973 n. 605 e relativi Decreti ministeriali);

Premesso che da un verso l'ammontare complessivo dei redditi dichiarati da Piskulic è di £. 14 milioni nel 1999 e dall'altro che i limiti reddituali ai fini del gratuito patrocinio sono fissati dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 217/1990 e dal vigente Decreto Ministeriale;

OSSERVA

L'autocertificazione prodotta in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio reca in calce la seguente attestazione: "Consolato Generale d'Italia. Si attesta che, per quanto a conoscenza di questo Consolato Generale, la suddetta autocertificazione non è mendace. Fiume 9 mar. 2000. Il Console Generale".

Senonchè, l'attestazione prescritta dal comma 3 dell'art. 5 della menzionata legge deve provenire dall'Autorità dello Stato cui l'imputato appartiene. Ciò risulta dal contesto della legge ed è avvalorato dalla interpretazione della Corte Costituzionale, la quale tra l'altro così si è espressa nella sentenza 1.6.1995 n. 219: "... L'art. 5 comma 3 cit. va ... dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. ... e la *reductio ad legitimitatem* può essere operata eliminando dalla disposizione censurata l'inciso 'per quanto a conoscenza della predetta autorità'. Per effetto di tale pronuncia l'autorità consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti..."

Comunque, il primo comma dell'art. 3 della legge in esame prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a £. 10.890.000 (v. D.M. 28.10.1995).

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che se l'interessato convive con il coniuge eventualmente percettore di reddito, i due redditi si sommano, ma il limite indicato nel comma precedente va elevato di lire due milioni.

Nell'autocertificazione *de qua* si da atto che nel 1999 il reddito complessivo valutabile, determinato ex art. 3 della legge, risulta essere di £. 14 milioni.

Il limite reddituale di cui al combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 3 è stato quindi superato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 3, 5, 6 legge 30.7.1990 n. 217

Nega

l'ammissione di Piskulic Oskar al patrocinio a spese dello Stato.

Roma 16.10.2000

IL PRESIDENTE

FLS